



# Scuole bocciate in sicurezza: crescono gli incidenti tra certificazioni mancanti ed edifici da ristrutturare

DI ELENA PASQUINI

**Aumentano gli episodi di bullismo e vandalismo nelle aule d'Italia. E mentre gli intonaci si screpolano, le finestre restano rotte e le aule "soffrono" il sovraffollamento, a fare i conti con l'incremento degli incidenti restano gli studenti e, in generale, il personale scolastico.**

Un quadro impietoso degli istituti nel Belpaese: quello tracciato da Cittadinanzattiva assomiglia più a un bollettino di guerra. Nell'VIII Rapporto «Sicurezza, qualità e comfort a scuola», presentato a Roma il 16 settembre la scuola viene definita come un «gigante dai piedi d'argilla».

Di certo ha i numeri del gigante: sul territorio sono presenti quasi 42mila punti di erogazione del servizio aggregati in oltre diecimila istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa, gestionale e finanziaria. Quasi 371mila le classi funzionanti, ospitate in edifici scolastici di proprietà degli enti locali territoriali - comuni e province - a cui spettano le opere di manutenzione, il pagamento delle utenze e tutta una serie di servizi che spaziano dai contributi per il diritto allo studio all'organizzazione di mensa e trasporto. La sintesi dei dati elaborata dal ministero dell'Istruzione, Universi-

tà e ricerca relativamente all'anno scolastico 2009/2010 ricorda che la razionalizzazione della rete dei servizi scolastici è loro demandata, «in un'ottica di decentramento che, a partire dal 1997 a oggi (Dpr 20 marzo 2009 n. 81), ha conferito ai territori competenze prima assegnate all'amministrazione centrale».

A fronte della riorganizzazione, però, va segnalato che «gli studenti delle scuole statali continuano a far registrare una leggera crescita (...) portando il numero complessivo dei bambini e ragazzi accolti al sistema istruzione a circa nove milioni». Tutti gli altri indicatori strutturali del sistema scuola - istituzioni, punti di erogazione del servizio, classi, docenti, personale Ata - vivono gli effetti di una «contrazione rispetto all'anno scolastico precedente nell'ottica della razionalizzazione del servizio di istruzione in prospettiva di una sua migliore qualificazione». Il risultato è quello poco incoraggiante delineato da Cittadinanzattiva: solo una scuola su cinque strappa la suffi-

cienza, salvandosi in corner per l'impegno nel migliorare qualità e prevenzione.

**Certificazioni e rilevazioni** - Gli istituti scolastici monitorati attraverso una griglia di osservazione strutturale con oltre 300 indicatori e un questionario per il responsabile del servizio prevenzione e protezione della scuola, ha riguardato per questa edizione 82 strutture di ogni ordine e grado. Sul totale, il 16% è «messo davvero male e la sensazione prevalente è che, nonostante i tanti annunci e le risorse messe a disposizione negli ultimi anni, la sicurezza scolastica resti ancora un fanalino di coda».

Poco più di una scuola su tre possiede la certificazione di agibilità statica (37%), nonostante oltre la metà si trovi in aree a rischio sismico 55%). Déjà vu per il certificato igienico-sanitario (ce l'ha una scuola su quattro) mentre va meglio la prevenzione incendi, con il 31% del campione provvista dell'atto.

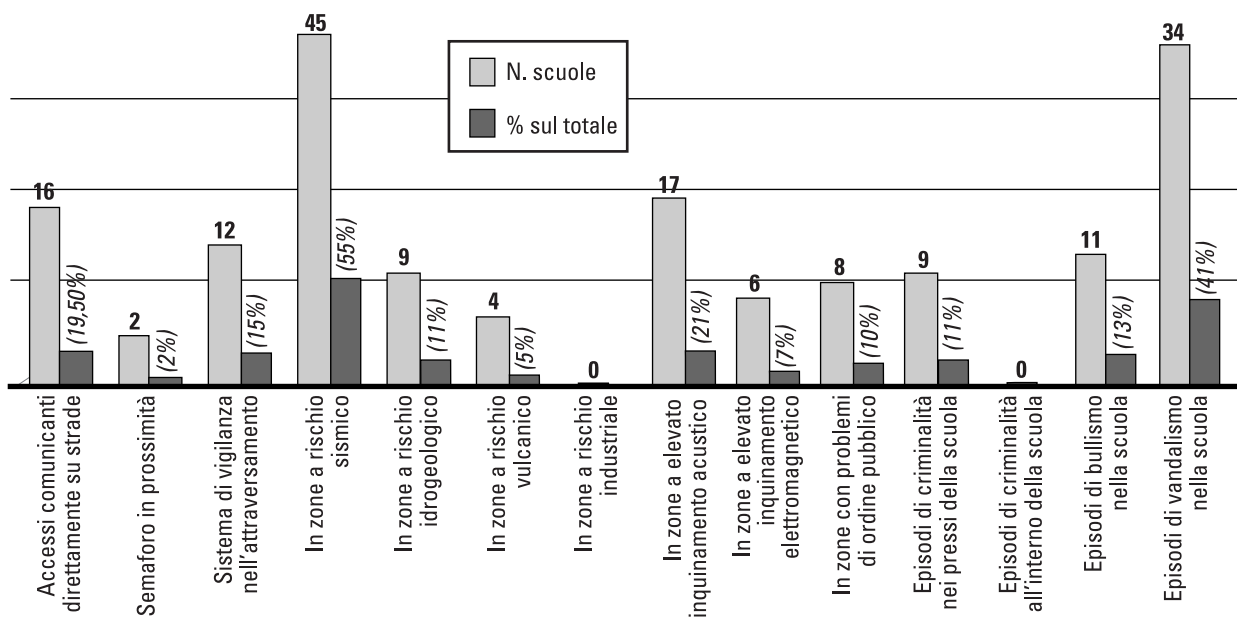
A questo si aggiunge la previ-

## I dati Inail sugli infortuni

Denunce	2008	2009
Nord	48.585	52.274
Centro	16.652	15.686
Sud	19.205	18.065
Isole	7.618	7.303
<b>Totale</b>	<b>92.060</b>	<b>93.328</b>



## Fattori di rischio nel contesto ambientale



Fonte: Cittadinanzattiva - VIII Rapporto Sicurezza a scuola, 2010

sione del Regolamento attuativo dell'articolo 64 della legge 133/2008: l'innalzamento progressivo del numero di alunni per classe rischia di aggravare ulteriormente la situazione.

La speranza è che non ci sia bisogno di utilizzare le porte anti panico (sconosciute nel 93% dei casi), che non serva la cassetta di pronto soccorso (non ne è provvisto il 24% delle palestre), che la collaborazione nei confronti dei disabili non venga meno (il 13% delle aule presenta barriere architettoniche di vario tipo).

**Gli incidenti** - Intanto gli incidenti per gli studenti, e non solo, aumentano rispetto allo scorso anno: secondo i dati dell'Inail nel 2009 sono state 1.268 le denunce in più rispetto all'anno precedente. A rischiare maggiormente sono gli alunni maschi, che hanno subito 53.545 incidenti,

rispetto alle ragazze che hanno fatto registrare un totale di 39.783 infortuni.

**Le risorse stanziare per la sicurezza** - Per far la messa in sicurezza degli edifici scolastici l'Istituto ha emanato due bandi nel 2007 e nel 2008 con i quali sono stati destinati i cento milioni di euro per il triennio destinati dalla Finanziaria 2007.

A febbraio di quest'anno, poi, l'Inail ha incrementato le risorse di ulteriori 67,87 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie entro le quali sono stati organizzati gli enti locali proprietari di edifici scolastici che abbiano fatto richiesta di finanziamento.

Gli interventi, fino a ora, hanno riguardato 605 scuole sparse su tutto il territorio, segnando un punto a favore del triennio di sperimentazione previsto dalla legge 296/2006.

**I profili di contrasto giurisprudenziale** - Capitolo collegato è quello del risarcimento del danno di queste lesioni e delle responsabilità che ne conseguono in capo agli enti scolastici e ai docenti. Ne è un esempio la sentenza pubblicata nelle pagine seguenti: in gioco entra il concetto di responsabilità contrattuale e le impostazioni giuridiche della domanda risarcitoria. Il perno rispetto all'evoluzione giurisprudenziale resta la sentenza della Cassazione, a sezioni Unite, del 27 giugno 2002 n. 9346 con la quale si è anche voluto distinguere tra i danni che l'alunno crea a sé stesso e quelli che sono stati causati da compagni di scuola. La pronuncia del tribunale di Napoli è quindi l'occasione per ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia e sottolineare punti di contatto e di differenza con la responsabilità medica. ■



# Va sempre provata la responsabilità dell'istituto per poter ottenere l'indennizzo in caso di lesioni

Tribunale di Napoli - Sezione II civile - Sentenza 18 giugno 2010 n. 7109  
(Giudice Minisci)

## LA MASSIMA

**Responsabilità civile - Infortunio alunno in orario scolastico - Obblighi di protezione dell'istituto - Condizioni - Mancanza di prova su verifica evento - Accidentalità dell'infortunio - Risarcimento danno - Domanda - Rigetto.** (Cc, articolo 2043)

Posta la natura contrattuale del rapporto tra istituto scolastico e alunno, non è sufficiente che l'infortunio sia avvenuto in esecuzione della disciplina scolastica per farne derivare responsabilità a carico dell'istituto. L'inadempimento della prestazione (o l'inesatto adempimento) non coincide né con l'evento, né con il danno e va pur sempre provato da parte di chi lo afferma, spettando poi al debitore la prova liberatoria che escluda che esso sia riconducibile a sua colpa. Escluso che il luogo ove avvenne l'incidente (seppure fuori dalle pertinenze dell'istituto) sia di per se rivelatore di un inadempimento degli obblighi di protezione, la mancanza di comprovati elementi circa le modalità dell'accadimento, tali da indurre elementi di responsabilità per il personale scolastico, devono far concludere per l'accidentalità dell'infortunio, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.

### Svolgimento del processo

Con citazione del 17 gennaio 2008 (A) espose che il giorno 7 febbraio 2006, durante l'ora di educazione fisica che si teneva sulla spiaggia antistante l'istituto alberghiero (K) ai cui corsi si era iscritto, riportava lesioni per un infortunio a seguito del quale gli veniva diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro; che invano aveva richiesto all'istituto di conoscere la compagnia assicuratrice presso la quale quest'ultimo aveva stipulato polizza assicurativa contro gli infortuni. Tanto esposto convenne dinanzi a questo Tribunale il Ministero della Pubblica Istruzione chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 25.747,63 con interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituì il Ministero contestando la fondatezza della domanda non avendo l'attore indicato in che cosa fosse consistita la responsabilità dell'istituto scolastico, dovendosi al contrario ritenere, secondo la descrizione dell'incidente contenuta in citazione, che si fosse trattato di un fatto del tutto accidentale.

Con citazione del 28 maggio 2008 il Ministero della P.I. convenne dinanzi a questo stesso tribunale la (B) e, facendo riferimento alla domanda di risarcimento rivoltagli dal (A), chiese di essere manlevato in caso di condanna in favore di costui.

Si costituì quindi la predetta compagnia assicura-

trice eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della P.I. in favore dell'istituto alberghiero (K), ente dotato di propria personalità giuridica e la prescrizione del diritto all'indennizzo ex articolo 2952 cod. civ.

Riunite le due cause ai sensi dell'art. 274 c.p.c., e invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva assegnata a sentenza e quindi decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per i motivi che seguono.

### Motivi della decisione

1. L'attore ha sciolto l'ambiguità con la quale la domanda era stata formulata in citazione, nel senso che essa sembrava rivolta a ottenere l'indennità dovuta agli alunni a seguito di polizza assicurativa che l'istituto scolastico è tenuto a stipulare in loro favore in caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni o di altri eventi organizzati dalla scuola stessa. Nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., l'attore ha infatti precisato di richiedere il risarcimento del danno per colpa dell'istituto scolastico ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. anche se, sulle orme dei recenti arresti della Corte di Cassazione, ha poi indicato il titolo di responsabilità in quella contrattuale.

Se ne deve trarre la conseguenza che la domanda di rivalsa che il Ministero ha rivolto alla società



assicuratrice, va senz'altro esclusa, una volta che, come si evince dalla polizza prodotta dalla (B), l'assicurazione riguarda i danni per infortuni accidentali che hanno luogo all'interno dell'edificio scolastico o nelle altre occasioni specificatamente indicate (visite, gite e viaggi d'istruzione), ma non già per la responsabilità civile dell'istituto scolastico e per esso del personale che vi è addetto.

Ulteriore conseguenza è che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che la società assicuratrice ha sollevato alla stregua della legge 15 marzo 1997 n. 59 (che ha attribuito ad ogni istituto scolastico, la personalità giuridica), resta assorbita, come resta assorbita la circostanza che la polizza contro gli infortuni sia stata stipulata con l'istituto scolastico e non con il Ministero. D'altra parte l'attore, neanche in via subordinata, ha richiesto l'indennizzo in luogo del risarcimento.

2. Ricondotta la domanda nell'alveo dell'art. 1218 cod. civ., occorre verificare se l'infortunio di cui fu vittima l'attore è conseguenza dell'inadempimento degli obblighi posti a carico del personale scolastico ovvero, invece, si debba ricondurre al fortuito e cioè ad un mero accidente verificatosi nel corso di un'attività sportiva che la scuola, peraltro, è tenuta a far praticare ai suoi allievi in ossequio a specifici programmi ministeriali. Sicché non è sufficiente - come pur ritiene l'attore - che l'infortunio sia avvenuto in esecuzione della disciplina denominata «educazione fisica» per farne derivare responsabilità a carico dell'istituto. L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) non coincide, ovviamente, né con l'evento né con il danno e va pur sempre provato da parte di chi lo afferma, spettando al debitore la prova liberatoria che escluda che esso sia riconducibile a sua colpa. Nel caso in esame l'inadempimento - secondo quanto lo stesso attore ha poi dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c. - si sostanzierebbe nel fatto che la lezione di educazione fisica non si svolgesse nella palestra dell'istituto, bensì sulla spiaggia libera che si trova nei suoi pressi. Ma la circostanza non è di per sé decisiva, perché con questo non si dimostra che l'infortunio non sarebbe avvenuto se quella lezione si fosse svolta in palestra. In ogni caso è consentito, durante l'orario scolastico, condurre gli alunni ai musei, in gita e in viaggi e comunque al di fuori dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze, sotto la direzione dell'insegnante. Trattandosi di un breve allontanamento di alunni, come

l'attore, che al momento dell'incidente, aveva quasi 18 anni, un espresso consenso dei genitori appare francamente eccessivo e al di fuori delle abitudini condotte di vita dei ragazzi di quell'età. Escluso che il luogo ove avvenne l'incidente sia di per sé rivelatore di un inadempimento degli obblighi di protezione, restano da considerare le modalità con le quali esso si sarebbe verificato. Va al riguardo rilevato che, mentre in citazione, l'attore non specifica in alcun modo come si sarebbe prodotta la distorsione, lasciando intendere che essa fosse dovuta ad un movimento non adeguato durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, nella memoria integrativa aggiunge di essere ricaduto su un detrito. Né peraltro di tale particolare vi è traccia nel rapporto redatto dall'insegnante di educazione fisica, né nel referto ospedaliero né nella lettera con la quale i genitori dell'attore chiesero il risarcimento dei danni all'istituto. Sicché, ammettere una prova per testi su un elemento di cui non vi è riscontro alcuno e di cui nessuno fa menzione, neppure l'attore stesso, appare un'attività meramente defatigatoria, tenuto conto che il fatto risale a ben quattro anni orsono e, oltretutto, non viene neanche specificato cosa fosse e in che consistesse quel detrito.

3. Le considerazioni che precedono inducono a concludere per la mera accidentalità dell'infortunio, dovendosi escludere qualsiasi responsabilità del personale scolastico in ordine alla verifica dell'evento. La domanda va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. La considerazione che bene spesso, in casi analoghi a quello esaminato, si verifica l'equivoco tra l'amministrazione e la società assicuratrice in ordine al tipo di polizza vigente al momento del sinistro e cioè tra assicurazione per danni da infortunio e assicurazione per danni da responsabilità civile (nel caso di specie, peraltro l'equivoco è stato generato dall'ambigua domanda dell'attore), appare ragione sufficiente per compensare tra loro le spese di lite.

**P.Q.M.**

*Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (A) nei confronti del Ministero della P.I., nonché per effetto della riunione dei giudizi, sulla domanda di rivalsa del Ministero nei confronti della (B), così provvede: rigetta la domanda del (A) e rigetta la domanda di rivalsa.*



# La contrattualizzazione della colpa impone il dettaglio di fatti contestati

Escludendo che il luogo in cui è accaduto il fatto lesivo sia rivelatore di un'omissione rispetto agli obblighi di controllo, il giudice sposta l'attenzione sulle modalità con cui si è verificato l'incidente

IL COMMENTO DI FILIPPO MARTINI

**I**l tribunale di Napoli ha emesso una interessante sentenza in tema di responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un allievo durante l'orario scolastico, perché consente sia un richiamo generale alla disciplina della responsabilità civile in argomento, sotto l'aspetto della natura del rapporto tra allievo (e suoi familiari) ed ente scolastico, sia perché il giudice estensore della decisione affronta gli aspetti applicativi della disciplina generale con un equilibrato approccio valutativo dei fatti e delle reciproche posizioni processuali e probatorie coinvolte.

**La vicenda** - La vicenda trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata da uno studente, all'epoca e ancora per poco minorenne, verso il ministero della Pubblica istruzione ritenuto responsabile per le lesioni in proprio riportate durante il corso di una lezione di educazione fisica, svolta in luogo diverso da quello normalmente preposto (la palestra) ed esterno all'istituto.

La domanda veniva inquadrata dal difensore dell'attore nel contesto della supposta responsabilità contrattuale dell'ente scolastico, e quindi del ministe-

ro, evidentemente invocata in ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale, del quale a breve si dirà.

L'assunto della natura contrattuale della responsabilità dell'ente scolastico sposterebbe dunque, nella costruzione giudiziale dell'istante, l'onere in capo al convenuto ministero di dimostrare, posto l'inadempimento contestatogli, che l'evento non fosse riconducibile a proprie negligenze o imprudenze, ovvero riferibile a un omesso controllo sugli allievi o ancora a una carente organizzazione dell'attività scolastica.

**Gli orientamenti giurisprudenziali** - In effetti la giurisprudenza, soprattutto della Suprema corte di cassazione, ha registrato negli ultimi anni un chiaro orientamento volto a riferire il contesto giuridico nel quale opera il rapporto scuola/allievo in un regime di responsabilità contrattuale, sulla falsariga di quanto avviene, per intenderci, in altre branche del diritto, prima fra tutte quella afferente alla colpa della struttura nei casi di malpractice medica.

Tale evoluzione è il frutto di un contrasto dottrinale e giurisprudenziale sorto negli anni passati circa l'applicabilità al-

l'insegnante (e alla struttura chiamata a rispondere del suo operato ai sensi dell'articolo 2049 del Cc) del regime giuridico presuntivo di cui all'articolo 2048 del Cc anche quando l'allievo provochi il danno a se stesso (come nel caso di specie).

Fu in effetti fiorente, negli anni passati, la letteratura giuridica che escludeva l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 2048 del Cc alla fattispecie, norma che espressamente stabilisce che «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

In effetti la norma appariva non applicabile all'ipotesi di danno provocato a se stesso e quindi, sostanzialmente, al caso dell'evento accidentale (caduta, danno da fase di gioco o sportiva ecc.) in cui il danno riportato dall'allievo non fosse ascrivibile a condotta di terzi (altri allievi, l'insegnante, corpo non docente o soggetti estranei al contesto scolastico, per esempio), ma solo al fatto stesso del danneggiato.

In questo caso - dopo orientamenti oscillanti e contrari - la Suprema corte risolveva, a se-



zioni Unite, la controversia ritenendo, innanzitutto, non applicabile alla fattispecie la presunzione di responsabilità prevista dall'articolo 2048 del Cc sul presupposto che la norma appare chiaramente orientata a disciplinare l'ipotesi in cui il danneggiato sia persona diversa dall'autore materiale dell'offesa

In ragione di tale esclusione, la conseguenza pratica sarebbe dovuta essere quella di ricondurre la disciplina della fattispecie in argomento sotto l'egida del principio generale del *nemi-nem laedere* di cui all'articolo 2043 del Cc, trasferendo quindi, nel contesto processuale, l'onere della prova dell'evento illecito e del nesso eziologico con il danno in capo alla vittima stessa, secondo il primario precetto di cui all'articolo 2697 del codice civile.

Tuttavia, non senza suscitare qualche rilievo perplesso in dottrina e anche in chi scrive, la Corte ha ritenuto, quasi a "salvare" la posizione processuale dello studente, di dover inserire questo tipo di responsabilità in un contesto contrattuale, nel senso che la disciplina della responsabilità in questione - e dei conseguenti e contrapposti oneri probatori giudiziali - dovesse essere regolata dall'istituto di cui all'articolo 1218 del codice civile.

Ritiene infatti la Corte (nella nota sentenza resa a sezioni Unite n. 9346 del 27 giugno 2002) che nell'ipotesi in cui il minore sia affidato alla scuola, l'ammissione dello stesso alunno determini l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorgerebbe in capo all'istituto (oltre ad altri) un

## Così la Corte di cassazione

Il tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'articolo 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980 n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da *culpa in vigilando*, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'articolo 2048, comma 2, del codice civile), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex articolo 1218 del Cc), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi.

■ Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 27 giugno 2002 n. 9346

obbligo contrattuale di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche quindi nell'ipotesi in cui lo stesso procuri un danno a se stesso.

Ancora una volta (come già per la citata responsabilità medica) viene invocata la formula del così detto contatto sociale, formula e alchimia giuridica a genesi giurisprudenziale, priva di fonte normativa diretta, che consente di inquadrare il rapporto sorto tra la struttura scolastica e l'allievo (e la sua famiglia) al di fuori del regime della responsabilità extracontrattuale che il codice civile disciplina agli articoli 2043 e seguenti, per collocarlo nel ben più severo regime probatorio e presuntivo di cui all'articolo 1218 del Cc, ove la posizione del danneggiato (creditore della prestazione di vigilanza, in questo caso) è avvantaggiata dalla pos-

sibilità di invocare il regime delle presunzioni di inadempimento tipizzanti il rapporto contrattuale.

Tale orientamento è stato in seguito confermato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e delle corti territoriali. Si veda, ad esempio e di recente, la decisione della Corte di cassazione n. 10830 dell'11 maggio 2007, con la quale addirittura il profilo contrattuale della colpa dell'istituto è stato riconosciuto direttamente dalla Corte, prescindendo dalla qualificazione della domanda da parte del danneggiato (che aveva impostato la domanda nel contesto dell'articolo 2048 del Cc), secondo il ragionamento che «se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla re-



sponsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio».

Tale sentenza aveva a oggetto proprio la fattispecie in cui i genitori di un'alunna minore, infortunatasi nel corso dell'orario scolastico, avevano convenuto in giudizio il ministero della Pubblica istruzione e l'insegnante cui l'alunna era affidata, per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia, deducendo responsabilità ex articolo 2048 del Cc; il giudice del merito accoglieva la domanda proposta nei confronti del ministero, qualificandola però come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, uscendo dal contesto normativo invocato dallo stesso danneggiato a qualificazione della colpa civilistica dell'istituto.

**La dottrina** - Questa evoluzione verso una contrattualizzazione della responsabilità è criticabile (e criticata da parte della dottrina) nella misura in cui viene sostanzialmente a stravolgere un regime di rapporti vincolanti e di regolazione delle presunzioni di assolvimento dei rispettivi oneri processuali, che avevano ispirato la struttura della colpa aquiliana nella formulazione del codice civile.

**Troppo spesso si omette di assecondare il principio secondo il quale il creditore di una prestazione pattuita deve indicare in cosa consista l'omissione totale o parziale del debitore e anche il rapporto causale tra la violazione degli obblighi e il danno dedotto nel giudizio**

Non pare ragionevole distinguere, circa la disciplina regolatrice della materia, tra ipotesi in cui la lesione sia provocata da terzi (articolo 2048 del Cc) e fattispecie di autolesione (articolo 1218 del Cc); non si comprende perché una ipotesi di responsabilità debba sorgere in un contesto contrattuale e altra (attinente allo stesso rapporto originario) dare adito a un diverso istituto obbligatorio tra le stesse parti in causa; infine, la contrattualizzazione della colpa civile registrata negli ultimi anni di decisioni della Suprema corte ha scavato un solco profondo tra differenti fattispecie della colpa da fatto illecito, creando canali preferenziali verso settori della responsabilità acquiliana, sul presupposto che solo alcuni meritino particolare attenzione e protezione da parte dell'ordinamento per la peculiarità degli interessi sociali e personali in gioco.

Quale che sia la ragione giuridica o sociologica, quale che ne sia il riscontro e il consenso nel mondo dottrinale, sta di fatto che l'evoluzione della responsa-

bilità da fatto illecito in ambiti contrattuali oggi è lo strumento per rompere l'equilibrio processuale e probatorio a favore della parte ritenuta "debole", liberandola da indagini tecniche sulle cause e da approfondimenti istruttori sul fatto illecito che ha generato il danno.

**La decisione in esame** - Tale essendo la disciplina recentemente introdotta dalla Suprema corte in tema di danno a se procurato dall'allievo affidato alla scuola, l'impostazione giuridica della domanda risarcitoria nel giudizio sfociato con la decisione in commento venne correttamente inquadrato nel contesto della responsabilità contrattuale, con l'intento di potersi avvalere della relativa posizione processuale privilegiata, visto l'onere dell'istituto (e del ministero) di provare l'assenza di collegamento causale tra il danno e l'eccepito inadempimento.

La domanda di risarcimento del danno però non trova accoglimento nella decisione del tribunale partenopeo perché, nonostante l'invertito onere probatorio, il giudice non rileva elementi di colpa per inadempimento in capo al convenuto.

Si legge, nell'importante premessa giuridica del ragionamento motivo che porta al rigetto della domanda, che «ricondotta la domanda nell'alveo dell'art. 1218 cod.civ., occorre verificare se l'infortunio di cui fu vittima l'attore è conseguenza dell'inadempimento degli obblighi posti a carico del personale scolastico ovvero, invece, si debba ricondurre al fortuito e cioè a un mero accidente veri-



ficatosi nel corso di un'attività sportiva che la scuola, peraltro, è tenuta a far praticare ai suoi allievi in ossequio a specifici programmi ministeriali».

Tuttavia, rileva puntualmente il tribunale, «non è sufficiente - come pur ritiene l'attore - che l'infortunio sia avvenuto in esecuzione della disciplina denominata "educazione fisica" per farne derivare responsabilità a carico dell'istituto. L'inadempimento (o l'inesatto adempimento) non coincide, ovviamente, né con l'evento né con il danno e va pur sempre provato da parte di chi lo afferma, spettando al debitore la prova liberatoria che escluda che esso sia riconducibile a sua colpa».

È questo, in effetti, un passaggio essenziale, anche nell'ipotesi in cui venga invocata la responsabilità contrattuale del soggetto convenuto in un contesto aquiliano: l'affermazione dell'inadempimento deve essere sostenuta dalla denuncia degli elementi che compongono la prestazione non eseguita o eseguita non completamente e quindi i profili oggettivi del comportamento censurabile.

Altrimenti, come rilevato dal tribunale, basterebbe invocare astrattamente un'omissione qualunque o addirittura limitarsi a dedurre il danno per scaricare sulla parte obbligata alla prestazione l'onere di liberarsi da una imputazione di colpa talmente astratta dalla realtà da divenire non superabile.

Troppo spesso si omette di assecondare il principio secondo il quale il creditore di una prestazione pattuita (ovvero assunta per effetto della situazione

## La sicurezza in palestra

Le condizioni problematiche	Percentuale
Mancanza di una propria palestra	<b>21% sul totale</b>
Presenza di barriere architettoniche	<b>21%</b>
Presenza di finestre non integre	<b>14%</b>
Presenza di fonti di pericolo (sporgenze, materiali accatastati)	<b>15%</b>
Assenza di porte con apertura anti panico	<b>30%</b>
Presenza di distacchi di intonaco	<b>10%</b>
Presenza di altri segni di faticenza	<b>13%</b>
Presenza di difformità dei pavimenti	<b>15%</b>
Assenza totale di attrezzature	<b>10%</b>
Presenza di attrezzature danneggiate (in tutti o metà dei casi)	<b>11%</b>
Mancanza della cassetta di pronto soccorso	<b>24%</b>
Assenza di spogliatoi	<b>17%</b>
Assenza spogliatoi distinti per maschi e femmine	<b>20%</b>
Stato (nullo o arretrato) degli impianti elettrici	<b>8%</b>
Stato (nullo o arretrato) delle norme anti incendio	<b>13%</b>
Apertura quadro elettrico	<b>32%</b>
Presenza di fili elettrici scoperti	<b>2%</b>
Presenza di prese e interruttori rotti o divelti	<b>6%</b>

**Fonte:** Cittadinanzattiva - VIII Rapporto Sicurezza a scuola, 2010

da "contatto sociale") deve indicare, nella sua censura di inadempimento, in cosa consista l'omissione totale o parziale del debitore e anche, si badi, quale sia il rapporto causale tra detta violazione degli obblighi e il danno che viene dedotto nel giudizio.

Del resto, proprio in tema di colpa medica, la giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai costante nell'affermare, che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, sono a carico del danneggiato la prova del contratto

(o del "contatto"), quella dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e quella del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così ad esempio Cassazione n. 14759 del 26 giugno 2007; Cassazione n. 22894 dell'11 novembre 2005).

E dunque, correttamente, ritiene il tribunale partenopeo che il danneggiato debba sempre dedurre le circostanze in fat-



## Prova a carico del danneggiato

**Responsabilità civile - Causalità (nesso di) - Colpa medica - Incertezza sulla eziologia del danno - Conseguenze - Fattispecie.**

In tema di responsabilità civile il giudice di merito deve accertare separatamente dappri-  
ma la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi  
valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa. Ne consegue  
che, nell'ipotesi di responsabilità del medico, è viziata la decisione la quale escluda il  
nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto a un  
errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l'errore e il  
danno, ma tra la condotta e il danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà  
sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa.

**Responsabilità civile - Causalità (nesso di) - Accertamento - Criteri - Conseguenziali-  
tà necessaria tra condotta ed evento - Esclusione - Nesso di ragionevole probabilità  
- Sufficienza.**

In tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita  
ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità  
necessaria tra la prima e il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di  
mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto  
sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della  
condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile.

■ *Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 26 giugno 2007 n. 14759*

to che avrebbero portato al dan-  
no che assume ingiustamente  
subito e dare quindi sostanza  
all'azione (o all'omissione) col-  
pevole, nei luoghi e nei tempi  
di accadimento, nonché prova-  
re la riferibilità causale del com-  
portamento del debitore con il  
danno.

Così nel caso di specie non  
può essere sufficiente, per esem-  
pio, dedurre la circostanza che  
la lezione di educazione fisica  
non si sia svolta nella palestra  
ma in area esterna all'istituto  
scolastico (ipotesi non infre-  
quente, per altro), «perché con  
questo non si dimostra che l'in-  
fortunio non sarebbe avvenuto  
se quella lezione si fosse svolta  
in palestra».

L'obbligo contrattualmente as-  
sunto attiene a un chiaro e quali-  
ficato onere di vigilanza sugli  
alunni affidati e il suo inadempi-

mento deve trovare una chiara  
collocazione temporale e dinami-  
ca, nel senso che il danneggiato  
deve almeno indicare in cosa sia  
consistito in fatto l'omissione di  
controllo o di attenzione nell'ese-  
cuzione della prestazione assun-  
ta e come tale omissione abbia  
inciso sull'accadimento e sul  
danno.

Una volta inquadrato corret-  
tamente il contesto di tale azio-  
ne od omissione, il convenuto  
debitore dovrà dimostrare o  
che i fatti non si svolsero come  
eccepito, ovvero che gli stessi  
non siano da porre in correla-  
zione causale con il danno la-  
mentato.

Al giudice però, compete sem-  
pre la valutazione finale circa la  
valenza delle modalità di acca-  
dimento del danno rispetto alla  
realtà omissiva e illecita che ve-  
nisse accertata in giudizio.

**Le modalità dell'accadimen-  
to lesivo** - Giustamente quindi  
il tribunale di Napoli sposta l'at-  
tenzione sulla valutazione delle  
modalità dell'accadimento lesi-  
vo perché, escludendo che il  
luogo ove avvenne l'infortunio  
sia di per se rivelatore di un ina-  
dempimento degli obblighi di  
protezione, «restano da consi-  
derare le modalità con le quali  
esso si sarebbe verificato».

È sotto questo profilo dun-  
que che la domanda non trova  
accoglimento nel giudizio, sia  
per l'incerto inquadramento  
delle modalità dell'infortunio  
(prima nemmeno dedotte e poi  
qualificate come caduta su un  
detrito) sia perché in giudizio  
nulla è stato chiaramente prova-  
to in ordine alle modalità di ac-  
cadimento, dovendosi conse-  
guentemente ritenere il fatto av-  
venuto per mera accidentalità.

È bene dunque rammentare,  
a conclusione del commento  
ispirato alla decisione pubblica-  
ta, che, anche in un contesto di  
contrattualizzazione della col-  
pa da fatto illecito, la mancan-  
za di specifiche allegazioni in  
ordine alla natura dell'omissio-  
ne del debitore o alle modalità  
di accadimento dei fatti a lui  
contestati, assieme all'omessa  
qualificazione del rapporto cau-  
sale tra tali due chiari e compro-  
vati elementi, deve sempre por-  
tare al rigetto della domanda ri-  
sarcitoria, prestando attenzio-  
ne a non spostare la colpa in  
argomento in un contesto di re-  
sponsabilità oggettiva, che ren-  
derebbe la fattispecie della col-  
pa dell'istituto scolastico avul-  
sa dai principi giuridici che nel  
nostro ordinamento reggono le  
controversie da responsabilità  
civile siano esse da illecito con-  
trattuale o extracontrattuale. ■



# Il concetto di contatto sociale mette in parallelo le regole risarcitorie nei settori medico e formativo

DI FRANCESCO BILOTTA

**L**a svolta è avvenuta con la sentenza n. 9436 del 27 giugno 2002 delle sezioni Unite con la quale è stata innovata profondamente l'interpretazione dell'articolo 2048, comma 2, del Cc, norma di riferimento per la responsabilità dei docenti e degli istituti scolastici (in senso conforme si è espressa la giurisprudenza di merito successiva, tra le altre: tribunale di Roma, 16 gennaio 2008, Appello Roma, 6 febbraio 2007, tribunale Salerno, 4 gennaio 2007).

Fino a quel momento non si distingueva tra i danni provocati all'alunno da un compagno di scuola e i danni che l'alunno aveva cagionato a se stesso, così che nelle due evenienze si faceva comunque riferimento all'articolo 2048, comma 2, del codice civile.

**La natura della responsabilità del personale scolastico** - Come è noto, l'articolo 2048 del Cc fonda una presunzione di colpa in capo ai precettori, che può essere vinta solo provando l'impossibilità di impedire il fatto.

In base al tenore letterale della norma, il fatto illecito dell'allievo consiste nel cagionare un danno. Secondo le sezioni Unite il danno che l'allievo si autoinfligge non può essere considerato un fatto illecito, giacché è tale solo l'aggressione alla sfera giuridica di un soggetto diverso dal danneggiante. Risultando impossibile espandere la portata precettiva dell'articolo 2043 del

**Pur davanti a una realtà fenomenica simile si è costretti a ricorrere a due differenti regimi di responsabilità a seconda che l'allievo abbia arrecato un pregiudizio a se stesso, ovvero abbia provocato una lesione a un altro alunno o a un terzo**

Cc - come voleva l'allora prevalente dottrina e giurisprudenza - la Cassazione ha, quindi, ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità da inadempimento, «atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso». L'iscrizione alla scuola costituisce quel cosiddetto contatto sociale che è fonte di una serie di obbligazioni, tra cui v'è appunto quella di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.

**La responsabilità da contatto sociale** - A ragione si è fatto un

parallelo tra la regola risarcitoria che stiamo analizzando e quella nell'ambito della responsabilità medica. Anche in questo caso, dopo una prima fase connotata dalla centralità della responsabilità extracontrattuale, si è passati a una seconda fase caratterizzata dal concetto di «contatto sociale», con una modificazione dell'onere probatorio in capo al convenuto nel processo di responsabilità. Eppure, le due fattispecie non sono assimilabili: nel caso degli insegnanti, l'articolo 2048, comma 2, del Cc, anche quando era interpretato estensivamente fino a coprire i casi di autolesione, fondava una presunzione di colpa e quindi già allora sul convenuto gravava la prova (sia pur negativa) concernente il profilo soggettivo della fattispecie.

Nel caso della responsabilità medica, ciò che ha indotto una regola risarcitoria diversa rispetto al passato è la natura tecnica della prestazione che non rende facilmente intellegibile al danneggiato (e quindi alla sua difesa) l'individuazione della negligenza ascrivibile al sanitario. Nel caso dell'istituto scolastico e del personale docente è l'impossibilità di configurare come illecito il comportamento autolesionista dell'allievo - in base a un'interpretazione letterale dell'articolo 2048, comma 2, del Cc - a non consentire il ricorso alla regola generale di cui all'articolo 2043 del Cc (Cassazione, 10 feb-



## La posizione della giurisprudenza

TEMA	QUESTIONE	SENTENZE RILEVANTI
<b>Il profilo soggettivo</b>	Le sezioni Unite civili 9346/2002 hanno chiarito che pur essendo il ministero dell'Istruzione il sostituto processuale da chiamare in giudizio, ai sensi dell'articolo 61, della legge 11 agosto 1980 n. 312, la responsabilità per i danni agli allievi non è ristretta ai casi di dolo o colpa grave, poiché tali elementi soggettivi necessitano solo nel caso di rivalsa dell'amministrazione sui soggetti ritenuti responsabili	A maggior ragione ciò vale per le scuole private e per quelle parificate, che non diventano enti pubblici per aver ottenuto la parificazione ( <i>Cassazione, 29 aprile 1977 n. 1661</i> )
<b>La responsabilità della scuola</b>	Bisogna ricordare che vi può essere responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati non dal comportamento del singolo docente, ma dal difetto di organizzazione dell'istituto stesso. Si possono ben dare casi in cui il danno all'alunno derivi da un difetto di organizzazione dell'istituto, similmente a quanto accade nella responsabilità medica per la responsabilità dei nosocomi. Si pensi al caso della morte di un ragazzo dovuta al crollo del soffitto dell'aula	La Cassazione usa sempre l'espressione «la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante» ( <i>Cassazione 3 marzo 2010 n. 5067</i> ). E ciò tanto con riferimento all'immedesimazione organica nel caso di istituti pubblici, tanto con riferimento alla responsabilità vicaria che nasce dal rapporto di subordinazione nel caso di istituti privati, ai sensi dell'articolo 2049 del Cc ( <i>Cassazione, 18 luglio 2003 n. 11241</i> )
<b>La nozione di precettore</b>	Va considerato tale chi svolge una funzione di educazione e istruzione, ma anche di sorveglianza e protezione, in maniera continuativa e non meramente saltuaria	Non è un precettore e quindi è privo di responsabilità il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del Coni, alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno ( <i>Cassazione, 18 luglio 2003 n. 11241</i> ). L'articolo 2048 del Cc si applica anche al personale ausiliario, anche qualora sia dipendente della provincia ( <i>Cassazione, 7 novembre 2000 n. 14484</i> )
<b>La maggiore età degli alunni</b>	Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui un alunno maggiorenni cagioni un danno a un compagno, la responsabilità degli insegnanti sarebbe esclusa Sul punto si può convenire, a meno di non riscontrare nel caso concreto un concorso tra il fatto illecito dell'alunno e un difetto dell'organizzazione scolastica nell'attività di prevenzione del danno	La responsabilità degli insegnanti nel caso di alunni maggiorenni va esclusa similmente a quello che accade nel caso dei genitori ( <i>Cassazione, 30 maggio 2001 n. 7387</i> )
<b>La minore età degli alunni</b>	Ovviamente il progressivo passaggio dalla minore età alla maggiore età consente una diminuzione dell'intensità del dovere di sorveglianza e di protezione in capo agli insegnanti	Insieme all'età va considerato rilevante anche il tipo di attività che ha dato occasione alla lesione come: andare in bagno durante una gita ( <i>tribunale Milano, 15 ottobre 2005</i> ), o permanere in classe senza sorveglianza fuori dall'orario delle lezioni ( <i>tribunale Roma, 17 febbraio 2003</i> ) e più in generale in considerazione delle circostanze del caso concreto ( <i>Cassazione, 10 dicembre 1998 n. 12424, in particolare per quanto riguarda il rischio sportivo tribunale Napoli, 12 maggio 1993</i> )

braio 1999 n. 1135; *contra* Cassazione, 26 giugno 1998 n. 6331). La riconduzione all'articolo 1218 del Cc della regola risarcitoria serve quindi a colmare un vuoto, giacché l'autolesionismo esorbitava secondo una certa interpretazione (sia pur minoritaria) dall'area di applicazione delle norme sui fatti illeciti.

**L'onere prova a carico degli insegnanti è cambiato?** - Alla luce della nuova prospettazione ermeneutica viene da pensare che vi sia un aggravio della posi-

zione processuale degli insegnanti e degli istituti scolastici. Questo sarebbe dimostrato indirettamente dal fatto che applicando l'articolo 1218 del Cc ai convenuti spetta la prova dell'imputabilità dell'inadempimento che - come è noto - non è affatto agevole.

In dottrina, si è notato che, pur di fronte a una realtà fenomenica simile (presenza dell'alunno nell'istituto scolastico, danno subito dallo stesso, difetto di sorveglianza da parte del personale docente) si è costretti a ricorrere a due

differenti regimi di responsabilità a seconda che l'allievo abbia arrecato danno a se stesso, ovvero abbia arrecato un danno a un altro alunno o a un terzo (Facci, «Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale», in «Responsabilità civile e previdenza», 2002, 4-5, 1022). Ma è proprio vero che l'istituto scolastico si trova in una condizione processuale differente nei due casi?

La prova di non aver potuto impedire il fatto, ex articolo 2048, comma 2, del Cc e la non imputabilità dell'inadempimento ex arti-



TEMA	QUESTIONE	SENTENZE RILEVANTI
<b>Le cautele necessarie per scongiurare l'evento</b>	La prova con cui il convenuto può scongiurare una condanna al risarcimento del danno deve consistere nella dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, anche cercando di prevenire l'insorgere della situazione di pericolo	Esercitare la vigilanza presuppone l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee a evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa ( <i>Cassazione, 18 aprile 2001 n. 5668</i> ) Si può prevenire il danno per esempio: controllando la presenza dell'alunno in classe ( <i>tribunale Catanzaro, 18 giugno 2009</i> ), preparando adeguatamente e in maniera accurata gli allievi all'attività fisica ( <i>tribunale Milano, 21 aprile 2009</i> ), non lasciandoli soli al cambio dell'ora ( <i>tribunale Roma, 30 gennaio 2002, tribunale Milano, 29 gennaio 2001, e tribunale Catania, 15 novembre 1990</i> ), non allontanandosi senza motivo dall'aula ( <i>Cassazione, 3 febbraio 1999 n. 916</i> ), non lasciandoli uscire anticipatamente da scuola per l'assenza impreveduta dell'insegnante ( <i>Cassazione 30 marzo 1999 n. 3074</i> )
<b>Il profilo temporale della fattispecie</b>	Il dovere di protezione non coincide con l'orario delle lezioni, ma con il momento in cui il personale scolastico può concretamente esercitare un controllo sugli alunni in quanto presenti nei pressi dell'edificio	Quindi, anche fuori dall'orario delle lezioni la scuola è responsabile dell'incolumità degli alunni presenti presso l'edificio scolastico ( <i>Cassazione, 19 febbraio 1994 n. 1623</i> ). Il che può voler dire anche al di fuori dell'edificio se trattasi di minorenni, come nel caso di un bambino di 6 anni, lasciato solo dalle maestre fuori della scuola. Il bambino cadde da un muro antistante il portone e riportò un'lp del 7% ( <i>tribunale Genova, 29 marzo 2007</i> ) Non sono un'esimente per l'istituto le eventuali disposizioni dei genitori di lasciare il minore privo di sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in stato di pericolo ( <i>Cassazione, 5 settembre 1986 n. 5424</i> ) Nel caso di servizio parascolastico di scuolabus l'obbligo di proteggere il minore si estende fino al suo arrivo a casa, perciò se alla fermata non v'è il genitore o un suo incaricato ad accogliere il bambino, deve occuparsene l'autista ( <i>Cassazione, 30 dicembre 1997 n. 13125</i> )
<b>Fatto dell'allievo</b>	In alcuni casi il tipo di attività svolta dall'alunno o la modalità della sua realizzazione comunque escludono la responsabilità dell'insegnante.	È stata esclusa la responsabilità della scuola: per la commissione di errore nel gioco del calcio - è stata anche esclusa l'applicabilità dell'articolo 2050 del Cc: cosa ovvia se si considera questa un'ipotesi di responsabilità ex articolo 1218 del Cc ( <i>Cassazione, 19 gennaio 2007 n. 1197</i> ); per la repentinità della caduta da una sedia ( <i>Cassazione, 18 novembre 2005 n. 24456</i> ); in caso di infortunio durante un torneo di calcetto autorizzato dal preside su una superficie asfaltata ( <i>tribunale Latina, 17 marzo 1994</i> ); per una caduta accidentale ( <i>tribunale Messina, 28 novembre 2001</i> ).

colo 1218 del Cc comportano l'aduzione di fatti simili: per andare esenti da ogni responsabilità nei due casi il convenuto deve comunque provare di non aver prevenuto tempestivamente l'insorgenza del danno. L'imprevedibilità o la repentinità dell'accadimento sono le uniche due strade a disposizione del convenuto per non essere condannato. Ma questo non deve stupire.

Pur potendo essere ricondotte entrambe nell'ambito dell'articolo 1218 del Cc, v'è una grossa differenza tra responsabilità con-

trattuale e responsabilità da inadempimento. In un caso, la responsabilità si fonda sull'inadempimento di una prestazione ben individuata dalle parti nel contratto. Nell'altro caso la responsabilità deriva da un comportamento deviante rispetto a uno standard di condotta non individuato dalle parti *ex ante*. Tanto è vero che «la prevedibilità dell'evento lesivo, nella fattispecie che ci occupa, deve essere valutata in astratto e non in concreto» (*Cassazione, 3 marzo 2010 n. 5067*).

Nella responsabilità da inadempimento, la relazione giuridica preesiste al comportamento del danneggiante e ciò fa sorgere un dovere di rispetto della sfera giuridica altrui per volontà delle parti, che rafforza il principio generale del *neminem ledere*. L'onere probatorio in capo al convenuto è simile sia nell'articolo 2048, comma 2, del Cc, sia nell'articolo 1218 del Cc, per la necessità di provare in ogni caso fatti che escludano la riconducibilità alla propria sfera di controllo dell'accaduto. ■